

AULA 'A'



25 GEN. 2021

01508/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty rectangular box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1317/2019

SEZIONE LAVORO

Cron. 1508

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 14/10/2020
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere - PU
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -
- Dott. GIUSEPPINA LEO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1317-2019 proposto da:

MARANDO BRUNO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR  
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato  
SABINA PIZZUTO.

- *ricorrente* -

**contro**

2020

2074

SEA WORK SERVICE S.R.L., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA  
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati CATERINA ALBANO, MANUELA CARLA BUFFON;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 469/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 1026/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato FRANCESCO ALBERTELLI per delega verbale Avvocato SABINA PIZZUTO;

uditi gli Avvocati CATERINA ALBANO, MANUELA CARLA BUFFON.





### Fatti di causa

1. Con lettera del 25.9.2014 la Sea Work Service srl intimava licenziamento per giustificato motivo oggettivo a Marando Bruno, suo dipendente dal 4.3.2008 con qualifica di operaio portuale (addetto al rizzaggio e derizzaggio) di IV livello.

2. A seguito di impugnazione del ricorso, da parte del lavoratore, fondata sulla insussistenza del giustificato motivo oggettivo, sulla mancata indicazione dei motivi di licenziamento e sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta dei dipendenti da licenziare, il giudice del lavoro di Palmi, con ordinanza depositata in data 10.8.2015, al termine della fase sommaria, rigettava la domanda del Marando.

3. Lo stesso giudice, con la pronuncia n. 1043 del 2017 emessa nella fase di opposizione, confermava parzialmente la ordinanza in ordine alla insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma riteneva violati i canoni di correttezza e buona fede nella scelta del Marando come lavoratore da licenziare perché, appartenente al 4° livello, era stato selezionato in modo arbitrario insieme a tre altri operai di 6° livello, in quanto considerato unità più costosa e in esubero.

4. Sui reclami *hic et inde* proposti la Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 469 del 2018, confermava la decisione di prime cure sottolineando in sintesi che: a) il giustificato motivo addotto non era manifestamente insussistente perché la società aveva subito perdite negli anni 2012, 2013 e 2014 che giustificavano il numero dei licenziamenti intimati; b) le prove testimoniali raccolte, su richiesta della difesa del lavoratore, avevano dimostrato la vaghezza ed arbitrarietà dei criteri utilizzati per la scelta di licenziare il Marando; c) congrua appariva la misura della indennità risarcitoria fissata in venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Marando Bruno affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Sea Work Service srl.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.



### Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 3 e 5 legge n. 604 del 1966, degli artt. 2697, 115, 116, 416, 132 co. 2 n. 4 cpc e dell'art. 111 co. 7 della Cost., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, nonché la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell'art. 360 n. 4 cpc. Deduce il Marando, in primo luogo, che la Corte di merito avrebbe dovuto effettuare la valutazione sulla sussistenza del motivo di licenziamento sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso; avendo, invece, i giudici di seconde cure valutato "i dati correnti", avevano alleggerito l'onere probatorio previsto dall'art. 5 della legge n. 604 del 1966 a carico della società; inoltre, erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato il calo di fatturato non dalla analisi dei dati di bilancio, ma da vicende extragiudiziali, alcune delle quali inesistenti al momento del licenziamento, senza considerare il *trend* economico degli anni precedenti e soffermandosi solo sulla voce conclusiva del bilancio (in perdita) senza verificare il "valore della produzione" che era l'unico indice che consentiva il controllo circa l'esubero della forza lavoro.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 3 e 5 legge n. 604 del 1966 e dell'art. 18 co. IV e VII della legge n. 300 del 1970, nel testo risultante dalla modifica operata dalla legge n. 92 del 2012, degli artt. 115 e 116 cpc, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale, attraverso una indagine parziale, negato la tutela reintegratoria debole, non considerando che la questione della impossibilità di ricollocare il lavoratore rientrava nella nozione di giustificato motivo oggettivo. In particolare, viene evidenziato, proprio ai fini della suddetta problematica, che nel 2013 erano stati assunti cinque lavoratori aventi qualifica analoga a quelli licenziati, i quali avrebbero potuto benissimo occupare le posizioni dei neoassunti, e che i contratti di lavoro dei nuovi lavoratori non comportavano un evidente minore costo del lavoro.



4. Preliminarmente deve essere rilevata la ritualità del deposito della memoria ex art. 378 cpc di parte ricorrente, così disattendendo l'eccezione di inammissibilità formulata dalla società, in quanto l'atto risulta depositato in data 8.10.2020 (originale e cinque veline), come da attestazione della Cancelleria a margine dello stesso.

5. Ciò premesso, il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

6. In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966) grava sul datore di lavoro l'onere di provare, tra l'altro, le ragioni inerenti alle attività produttive che rendono impossibile impiegare il dipendente nella organizzazione aziendale, da accertare in base agli elementi di fatto sussistenti alla data della comunicazione del recesso, spettando al giudice di verificarne l'effettiva ricorrenza attraverso un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità, se effettuato con una motivazione coerente e completa (Cass. n. 17928 del 2002; Cass. n. 12261 del 2003; Cass. n. 6363 del 2000).

7. Orbene la Corte territoriale, attenendosi a tale principio, ha valutato la circostanza realmente esistente al momento dei licenziamenti (25.9.2014), analizzando le perdite del fatturato degli anni 2012 e 2013; ha, poi, esteso correttamente l'accertamento ad un arco temporale idoneo per svolgere una valutazione globale e diretta delle circostanze di fatto che avevano determinato le cause dei recessi (cfr. Cass n. 13116 del 2015; Cass. n. 2810 del 2003).

8. A tale riguardo la Corte territoriale ha, quindi, esaminato il bilancio consuntivo del 2014 (sebbene il preconsuntivo di quello del mese di agosto fosse già significativo della situazione patrimoniale della società), la irreversibilità del calo di fatturato, la situazione di crisi del settore portuale, l'accumulo di ore pagate e non lavorate, la circostanza di analoghi licenziamenti, da parte di altre due società, che confermava la generale crisi economica.

9. Non vi è stato, pertanto, un uso indebito di vicende extragiudiziali, successive al licenziamento del Morando, per accertarne la legittimità, bensì una valutazione complessiva ed analitica di tutto il contesto probatorio (e



ciò con una motivazione coerente e logica che rende inammissibile ogni sindacato in sede di legittimità) diretto alla verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo individuato sia nella riduzione dei costi aziendali che in ragioni inerenti l'attività produttiva.

10. Anche il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

11. L'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare in altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. *obbligo di repêchage*) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale (come nel caso di specie) in quanto, in tal caso, il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con tale esigenza.

12. Ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale (Cass. n. 21715 del 2018).

13. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha valutato solo il profilo della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, avendo riguardo alle mansioni espletate e, ritenutala sussistente, ha riconosciuto la indennità risarcitoria di cui all'art. 18 co. V e VII St. lav. (cfr. Cass n. 19732 del 2019; Cass. n. 14021 del 2016), dovendosi escludere che ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.

14. La valutazione sulle assunzioni di cinque lavoratori, ritenute ininfluenti perché imprecisata l'epoca e avvenuta con contratti a tempo indeterminato prima del licenziamento, e sulla perdita economica relativa al 2014 considerata consistente, costituisce, invece, accertamento di fatto, attraverso un apprezzamento delle prove, che è incensurabile in sede di legittimità in quanto effettuato con una motivazione coerente e completa.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

16. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.



17. Non sono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della condanna del ricorrente per lite temeraria, avanzata dalla controricorrente in sede di conclusioni del controricorso, non essendovi elementi, dalla prospettazione e dal successivo scrutinio dei motivi, per ritenere che il Marando abbia agito con consapevole mala fede o con colpa grave in ordine alla inammissibilità o alla infondatezza della propria iniziativa giudiziaria (Cass. n. 22405 del 2018).

18. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

### PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 14 ottobre 2020

Il Presidente

Dr. Guido Raimondi

Il consigliere est.  
Dr. Guglielmo Cinque



Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO

